



Comune di Foiano della Chiana

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/09/2020

DELIBERAZIONE N. 26

OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e determinazione scadenze TARI anno 2020

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SONNATI FRANCESCO	Si	
Consigliere	FRANCI JACOPO	Si	
Consigliere	COREI GABRIELE	Si	
Consigliere	RUBEGNI EVA	Si	
Consigliere	BIGLIAZZI ELENA	Si	
Consigliere	DORINI VITTORIO	Si	
Consigliere	GALANTINI CLAUDIO	Si	
Consigliere	CASSIOLI FRANCESCA	Si	
Consigliere	CORTI CATERINA	Si	
Consigliere	MENCUCCI GIANLUCA	Si	
Consigliere	DONNINI RENATO	Si	
Consigliere	BRINI GABRIELE	Si	
Consigliere	CIAMPA GIOVANNI	Si	

Totale Presenti: **13**

Totale Assenti: **0**

Assume la Presidenza il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa la Dott.ssa Macchiarelli Cinzia, Segretario Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Interviene il Consigliere MENCUCCI: mi aspettavo che la tariffa fosse più bassa perché la Sei ha fatto meno servizi, invece il costo è sempre uguale.

Risponde il SINDACO: per quanto riguarda la tariffa il momento è molto difficile perché con il lock down le aziende non hanno lavorato e quindi occorre salvaguardare gli equilibri di bilancio. C'è il rischio, nel diminuire le tariffe TARI, che si debbano poi aumentare le tasse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale il quale precisa che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

654 bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...»

VISTO

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO l'art.1 comma 779 della legge 27.12.2019, n.160 prevede che “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

ATTESO che

- l'art. 138 del D.L 19/05/2020 n. 34 dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”;
- con la legge di conversione del D.L. 34/2020 (Decreto rilancio), L. 77/2020, art. 106, comma 3 bis, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato prorogato al 30.09.2020;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- 1- “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
- 2- “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambitoterritoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
- 3- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...”;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19"*;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che recita: *«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»*

DATO ATTO che l'art. 7 del vigente Regolamento TARI demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 in base al quale, tra l'altro: *"...Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrali....."*;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10.04.2020 in base alla quale, in seguito all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19, era stato disposto di confermare per la Tassa sui Rifiuti (TARI) *..."almeno al 30 giugno il termine di pagamento della prima rata, termine che sarà in ogni caso fissato in occasione della deliberazione di approvazione delle tariffe (art. 107, comma 4, del D.L. n. 18 del 17.03.2020), salvo ulteriori proroghe dettate da interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti della fiscalità locale"*;

DATO ATTO che l'art. 25 del vigente Regolamento TARI dispone che *"1) Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiutistabilendo il numero e le scadenze di pagamento consentendo almeno due rate a scadenza semestrale.....2) Unitamente al provvedimento di approvazione delle tariffe, verranno stabiliti il numero delle rate e la relativa scadenza..."*;

TENUTO CONTO di quanto evidenziato nella Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/df del 08/06/2020, ed in particolare che: *"Per quanto concerne poi le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, si precisa che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. In merito però devono essere fatte alcune precisazioni dal momento è stato chiesto se la facoltà in esame possa essere esercitata anche dalla Giunta Comunale. Al riguardo, occorre evidenziare che si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Tale impostazione del resto è ammessa pacificamente dalla giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale."*;

RITENUTO conseguentemente, tenuto conto delle ragioni emergenziali che hanno condotto al differimento delle scadenze tributarie sopra indicate e dettagliatamente riportate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10/04/2020, di dover ratificare la citata deliberazione della Giunta Comunale;

TENUTO CONTO tuttavia, per quanto attiene in particolare alla Tassa sui Rifiuti, che:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale determinata dal virus denominato COVID-19, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, emergenza poi prorogata dal 31/07/2020 al 15/10/2020 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020;
- a tal fine, tra le altre disposizioni, sono stati adottati il D.P.C.M. 4 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il D.L. 6/2020, il D.L. 18/2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020, il D.L. 19/2020, il D.L. 23/2020, il D.P.C.M. 10 aprile 2020, il D.P.C.M. 26 aprile 2020, il D.P.C.M. 17 maggio 2020 ed altri provvedimenti nazionali e locali;
- in conseguenza di questi provvedimenti, resi necessari dalla situazione di emergenza sanitaria al fine di prevenire la diffusione del virus, sono state stabilite delle restrizioni alla libera circolazione delle persone e la sospensione obbligatoria di numerose attività economiche, a cui ha fatto seguito anche la sospensione volontaria di molte altre, restrizioni solo parzialmente allentate o eliminate nelle ultime settimane, che hanno comunque determinato una diffusa situazione di difficoltà e di disagio economico-sociale;
- inoltre i recenti provvedimenti confermano comunque la necessità di evitare assembramenti di persone e di adottare misure per prevenire possibili forme di contagio, rendendo pertanto opportuno, oltre che in alcuni casi necessario, evitare le possibili code o assembramenti di persone che potrebbero determinarsi presso le strutture addette alla ricezione dei pagamenti per l'adempimento dell'obbligazione tributaria della TARI, specie in prossimità della scadenza;
- che per effetto delle misure emergenziali in atto e per la necessità di prevenire la diffusione del contagio, sono state disposte limitazioni all'accessibilità del pubblico agli uffici comunali ed in particolare all'Ufficio Tributi del Comune che in questo periodo riceve il pubblico solo su appuntamento, peraltro con personale in presenza ridotto;

CONSIDERATO che le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere determinate, ai sensi dell'art. 1, comma 863, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ovvero, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in via derogatoria rispetto a quanto sopra ed a quanto sancito dal comma 654 del medesimo articolo, in base al quale deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

DATOATTO che in attesa della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, secondo la nuova metodologia, l'Ente intende avvalersi della deroga di cui all'art.107 c.5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, adottando provvisoriamente anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019;

CONSIDERATO tuttavia che per effetto delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, la quantificazione dei costi e delle entrate tariffarie totali da inserire nel piano finanziario 2020 deve avvenire secondo le nuove regole contenute nel "metodo tariffario" (MTR), allegato alla citata deliberazione;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013 ed in via derogatoria all'ordinaria previsione regolamentare, di stabilire le seguenti scadenze di versamento:

PRIMA RATA scadenza 30 settembre 2020

SECONDA RATA scadenza 4 dicembre 2020

procedendo ad inviare ai contribuenti un avviso di pagamento unico con allegati tre modelli, di cui uno complessivo per il versamento della tassa in un'unica soluzione entro il 30.09.2020, uno per il versamento in acconto da versare entro il 30.09.2020, pari alla metà dell'importo dovuto, ed uno per il versamento a saldo da versare entro il 04.12.2020;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 28 del 27/06/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019 applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2019 e confermati per il 2020, di cui al prospetto allegato sotto la lettera A) (utenze domestiche e non domestiche) e che è stato corretto al codice N43 in quanto era stato indicato erroneamente nella quota fissa l'importo di € 0,0668 anziché quello corretto ed applicato di € 0,6679;

PRESO ATTO della modifica introdotta dall'art. 58 quinquies del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (D.L. 124/2019): in base al quale: "All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "**uffici, agenzie, studi professionali**", ovunque ricorrono, **sono sostituite** dalle seguenti: "**uffici, agenzie**";

b) le parole: "**banche ed istituti di credito**", ovunque ricorrono, **sono sostituite** dalle seguenti: "**banche, istituti di credito e studi professionali**";

VISTA la deliberazione n. 158/2020/R/RIF di Arera del 5 Maggio con la quale l'Autorità a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 rileva gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riversarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;

ATTESO che con specifico riferimento alle utenze non domestiche, immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione dell'attività con i citati provvedimenti governativi ARERA, con la suddetta deliberazione riferisce ai Comuni di intervenire attraverso il riconoscimento di meccanismi agevolativi a sostegno di suddette attività;

VALUTATO in merito alla delibera ARERA n. 158 e sulla scorta della chiave di lettura proposta e condivisa di IFEL del 31/05/2020 (*La delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva*) che rispetto agli schemi proposti dall'Autorità, per le diverse categorie di utenze non domestiche si possono fare le seguenti considerazioni:

- che i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) minimi e massimi di riferimento non sono quelli del DPR n. 158 del 1999, ma quelli deliberati dai Comuni nel 2019 in attuazione anche della facoltà, prevista dalla norma (articolo 1, co. 652, della legge 147 del 2013, come modificato dall'art. 57-bis, del dl n. 124 del 2019) di aumentare o diminuire i valori minimi e massimi di riferimento del 50%. Si tratta di misure ampiamente derogabili, durante i quali i Comuni hanno applicato i livelli che ritenevano congrui, in base a valutazioni di opportunità e di conoscenza dei territori. Inoltre, l'applicazione del metodo normalizzato implica, in teoria, che la variazione anche di un singolo K determini la modifica delle tariffe di tutte le utenze;
- che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal DPR n. 158 del 1999, e non è normalmente presente l'informazione relativa ai codici Ateco, utilizzati come riferimento sia nei provvedimenti di *lockdown* che negli allegati della del. 158, pertanto, attuare quanto previsto da ARERA richiederebbe una visura camerale per ogni utenza non domestica e l'inserimento manuale della riduzione. Tale operazione, da concludere entro la fine di settembre al fine di poter rispettare la scadenza del 30 settembre, appare ovviamente impossibile;
- che non c'è alcuna certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato che in non pochi casi è stata richiesta ed ottenuta la deroga da parte della Prefettura, e che inoltre, in ogni caso, anche riuscendo ad ottenere preventivamente le informazioni sugli aventi diritto, sarebbe necessario procedere ad una modifica degli applicativi software utilizzati dai Comuni per l'articolazione tariffaria, anche al fine di procedere alla bollettazione e relativa gestione, intervento oneroso e impraticabile in tempi brevi;
- che quello che più incide sull'inefficacia dei risultati è la stessa ripartizione dei costi del servizio rifiuti in costi fissi e costi variabili, tuttora altamente difforme nei diversi territori comunali, anche contigui;
- che tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà regolamentare concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;
- che nell'ambito di questa potestà, il Comune vuole concedere alle utenze non domestiche colpite dalle chiusure degli scorsi mesi, agevolazioni di dimensione generalmente più ampia di quanto previsto dall'Autorità;
- che le valutazioni comunali in materia debbano tener conto dell'effettivo carico fiscale gravante su tali attività puntando a delineare, anche a prescindere dagli obblighi imposti dall'Autorità, misure che assicurino requisiti minimi di efficacia e coerenza degli sgravi a favore di attività più colpite dalla crisi ;
- che, pertanto, qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dal Comune, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle

scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera Arera in esame;

- che non esiste alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di aiutare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, pur nel rispetto del "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA;
- che, pertanto, in ragione degli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19, per l'anno 2020 con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, è stabilita per 2 mesi una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019 per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28;
- che tale agevolazione è applicata d'ufficio i cui avvisi avranno scadenza nei mesi di settembre e dicembre 2020 come sopra specificato;

RILEVATO che in base alle considerazioni di cui sopra che tengono conto, in maniera più ampia dei criteri stabiliti nella deliberazione n.158/2020 di ARERA è stato quantificato l'importo delle suddette agevolazioni in una somma pari ad euro 15.959,95;

SPECIFICATO che:

- il nuovo PEF TARI 2020 dovrà essere approvato entro il 31.12.2020;
- nel caso dovessero emergere differenze di costo in base alla nuova metodologia i conguagli potranno essere ripartiti su tre anni a decorrere dal 2021;

RITENUTO al fine di permettere il regolare invio degli avvisi di pagamento ed in considerazione della particolare congiuntura economica di stabilire, a norma dell'art. 25 del regolamento, per l'anno 2020 due rate di pagamento con scadenza della prima rata al 30/09/2020 e della seconda rata al 04/12/2020;

RITENUTO, infine, di confermare le agevolazioni e le riduzioni previste dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/2019 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019 e la seguente ripartizione tra costi fissi e costi variabili, utenze domestiche e non domestiche:

COSTI	PERCENTUALE
COSTI FISSI	73%
COSTI VARIABILI	27%
TOTALE	100%

COSTI UTENZE	PERCENTUALE
DOMESTICA	55%
NON DOMESTICA	45%
TOTALE	100%

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha stabilito che la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia..." e che..."a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione ...provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia...";

DATO ATTO che, così come comunicato dalla Provincia di Arezzo in data 24.08.2020, prot.n. 12399 (Decreto del Presidente n. 142 del 17/10/2019), rimane confermato anche per l'anno 2020 il Tributo per

l'Esercizio di Funzioni di tutela Ambiente (TEFA) nella misura del 4,70%, ai sensi dell'art.19 del DLgs. 504/1992;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 15.959,95 in conseguenza del quale verrà costituito apposito capitolo in uscita del Bilancio 2020-2022;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2021-2022, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio (somme già erogate e relative al fondo funzioni fondamentali art. 106 D.L. 34/2020);

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 06/04/2020;

ACQUISITO il parere formulato, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere formulato, allegato al presente provvedimento, dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRECISATO CHE, come da documentazione acquisita agli atti, sulla proposta di deliberazione in esame risulta acquisito, nella seduta del 28/09/2020, il parere della Commissione Consiliare permanente "Attività produttive, affari tributari, finanziari e bilancio", a norma del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari approvato con deliberazioni Consiliari n. 67 del 22/06/95, n. 80 del 21/07/1995 e s.m.i.;

CON il seguente risultato di votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 13
Votanti: 13
Astenuiti: //
Voti contrari: 3 (Mencucci, Donnini, Brini)
Voti favorevoli: 10

DELIBERA

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare per l'anno 2020 l'impianto tariffario della TARI adottato per l'anno 2019 relativo alle utenze domestiche e non domestiche riportate nel prospetto allegato sotto la lettera A);
3. di dare atto che sono confermate per l'anno 2020 le agevolazioni e le riduzioni previste dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/2019 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019 e la seguente ripartizione tra costi fissi e costi variabili, utenze domestiche e non domestiche:

COSTI	PERCENTUALE
COSTI FISSI	73%
COSTI VARIABILI	27%
TOTALE	100%

COSTI UTENZE	PERCENTUALE
DOMESTICA	55%
NON DOMESTICA	45%
TOTALE	100%

4. di dare atto, inoltre che, in ragione degli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19, per l'anno 2020, è stabilita per 2 mesi una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019 per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28 e che tale agevolazione è applicata d'ufficio i cui avvisi avranno scadenza nei mesi di settembre e dicembre 2020 come in premessa specificato;
5. di dare atto, ancora che la copertura delle agevolazioni di cui al punto sopra, pari ad euro 15.959,95, è assicurata da risorse appositamente stanziare e già erogate e relative al fondo funzioni fondamentali art. 106 D.L. 34/2020;
6. che in conseguenza dell'approvazione del presente atto sono apportate le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 nella seduta del presente Consiglio Comunale;
7. di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10/04/2020 tenuto conto delle ragioni emergenziali che hanno condotto al differimento delle scadenze tributarie e alla formulazione di appositi indirizzi per i servizi a domanda individuale;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013 ed in via derogatoria all'ordinaria previsione regolamentare, di stabilire le seguenti scadenze di versamento della TARI:

PRIMA RATA scadenza 30 settembre 2020

SECONDA RATA scadenza 4 dicembre 2020

procedendo ad inviare ai contribuenti un avviso di pagamento unico con allegati tre modelli, di cui uno complessivo per il versamento della tassa in un'unica soluzione entro il 30.09.2020, uno per il versamento in acconto da versare entro il 30.09.2020, pari alla metà dell'importo dovuto, ed uno per il versamento a saldo da versare entro il 04.12.2020;

9. di quantificare in € 1.854.576,43 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) anno 2020 capitolo di entrata n. 1081 del Bilancio di previsione 2020, con il quale si provvede alla copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario anno 2019 preso provvisoriamente a riferimento, dando atto dell'approvazione entro il 31/12/2020 del Piano finanziario anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
10. di dare atto che il Tributo per l'Esercizio di Funzioni di tutela Ambiente (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite ed approvate con la presente deliberazione, è pari al 4,70%, come comunicato dalla Provincia di Arezzo in data 24.08.2020, prot.n. 12399 (Decreto del Presidente n. 142 del 17/10/2019);
11. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente, con il seguente risultato di votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 13

Votanti: 13
Astenuiti: //
Voti contrari: 3 (Mencucci, Donnini, Brini)
Voti favorevoli: 10

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000, autorizzando l'immediata esecuzione degli adempimenti conseguenti.

L'esposizione e la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno sono state integralmente acquisite mediante registrazione su files audio che verranno archiviati in forma integrale su supporti idonei a cura del Servizio Segreteria.

ATS Prot. in arrivo N.0004163 del 12-07-2021

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Sonnati Francesco	Il Segretario Comunale Macchiarelli Cinzia
--	---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Foiano della Chiana ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

ATS Prot. in arrivo N.0004163 del 12-07-2021

ALLEGATO A)**TARIFFE TA.RI. 2020
UTENZE DOMESTICHE**

Cod.	Categoria	Quota fissa	Quota variabile	Totale tariffa fissa + variabile
D01	domestica 1 comp	€ 1,6917	€ 16,1290	€ 17,8207
D02	domestica 2 comp	€ 1,8490	€ 29,0322	€ 30,8812
D03	domestica 3 comp	€ 2,0064	€ 37,0968	€ 39,1032
D04	domestica 4 comp	€ 2,1638	€ 48,3871	€ 50,5509
D05	domestica 5 comp	€ 2,3015	€ 58,0645	€ 60,3660
D06	domestica 6 comp	€ 2,4195	€ 66,1290	€ 68,5485

TARIFFE TA.RI. 2020
UTENZE NON DOMESTICHE

Cod.	Categoria	Quota fissa	Quota variabile	Totale tariffa fissa + variabile
N01	Musei, bibliot.,scuole,assoc.,luoghi culto	€ 0,8527	€ 1,0022	€ 1,8549
N02	Cinematografi e teatri	€ 0,7248	€ 0,7537	€ 1,4785
N03	Autorim. e magazz. senza vendita diretta	€ 0,8100	€ 0,8521	€ 1,6621
N04	Campeggi.distr.carb.,impianti sportivi	€ 1,2648	€ 1,3218	€ 2,5866
N05	Stabilimenti balneari	€ 1,0516	€ 1,0974	€ 2,1490
N06	Esposizioni, autosaloni	€ 0,8811	€ 0,9086	€ 1,7897
N07	Alberghi CON ristorante	€ 1,6911	€ 1,7672	€ 3,4583
N08	Alberghi SENZA ristorante	€ 1,3216	€ 1,3847	€ 2,7063
N09	Case di cura e riposo	€ 2,0890	€ 2,2594	€ 4,3484
N10	Ospedali	€ 2,3348	€ 3,7926	€ 6,1274
N11	Uffici, agenzie studi professionali	€ 1,8048	€ 1,8882	€ 3,6930
N12	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 1,6911	€ 1,9092	€ 3,6003
N13	Negozi abbigl.,calzature, librer.,ferramenta	€ 1,6343	€ 1,7398	€ 3,3741
N14	Edicola,farmacia,tacacchi,plurilicenze	€ 1,8758	€ 2,1303	€ 4,0061
N15	Negozi filatelia,tessuti e tende, tappeti	€ 1,2506	€ 1,2604	€ 2,5110
N16	Banchi mercato beni durevoli	€ 0,7450	€ 0,7690	€ 1,5140
N17	Botteghe artigiane:parrucchiere, estetista	€ 1,7195	€ 1,7043	€ 3,4238
N18	Botteghe artigiane:falegname, fabbro...	€ 1,5490	€ 1,6155	€ 3,1645
N19	Carrozz.,autofficine, elettrauto	€ 1,9730	€ 1,9528	€ 3,9258
N20	Attiv.indutr.con capannoni di produzione	€ 1,3927	€ 1,4557	€ 2,8484
N21	Attiv.artig. Produzioni beni specifici	€ 1,3785	€ 1,4347	€ 2,8132
N22	Ristor.,trattorie,pizzerie, osterie, pub	€ 5,0733	€ 5,3129	€ 10,3862
N23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 5,0022	€ 5,9471	€ 10,9493
N24	Bar, caffè, pasticcerie	€ 3,8227	€ 4,0024	€ 7,8251
N25	Supermerc., pane, pasta, maceller.,aliment	€ 2,8138	€ 2,8404	€ 5,6542
N26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,3306	€ 2,4321	€ 4,7627
N27	Ortofrutta, pescher.,fiori, pizza a taglio	€ 6,6081	€ 7,0833	€ 13,6914
N28	Ipermercati generi misti	€ 2,8138	€ 3,0180	€ 5,8318
N29	Banchi mercato alimentari	€ 1,6221	€ 1,8744	€ 3,4965
N30	Discoteche, night club	€ 2,8564	€ 2,9873	€ 5,8437
N31	3-bis Magazz.ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	€ 1,0516	€ 1,1071	€ 2,1587
N32	3-ter Parch.ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	€ 0,8100	€ 0,8521	€ 1,6621
N33	11-bis ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	€ 2,9843	€ 3,1277	€ 6,1120
N37	23-bis ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	€ 8,7966	€ 9,1846	€ 17,9812
N38	24-bis ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	€ 7,1055	€ 7,0849	€ 14,1904
N39	28-bis ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	€ 4,0217	€ 4,3623	€ 8,3840
N40	12-bis ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	€ 1,7479	€ 1,8205	€ 3,5684
N41	22-bis Sale x cerimonie senza cucina	€ 5,0733	€ 5,3129	€ 10,3862
N42	22-ter ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	€ 6,6081	€ 6,9074	€ 13,5155
N43	3-quater aree scop.pach.attività prod.	€ 0,6679	€ 0,7101	€ 1,3780
N44	13-bis Vendita ingrosso attiv. Cat. 13	€ 1,4353	€ 1,5784	€ 3,0137